



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero N° 21 Del 20-03-2026

Proposta N° 1 del 05-01-2026

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025-2027. SEZIONE 3.3 PIAO 2025-2027.

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di marzo alle ore 13:10 e seguenti, nella sala della sede istituzionale del Comune suddetto, in via Rosario ed in videoconferenza, prevista con deliberazione di G.M. n.38/2022, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del **Sindaco**,

Partecipano all'adunanza, i Signori:

Borsellino Santo	Sindaco	P
Patti Antonino	Assessore	P
Piro Pietro	Assessore	P
Ballaro Giovanna	Assessore	P
Marsala Gianluca	Assessore	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 4 Lettera A, D.Lgs n. 18/2020 n. 267, secondo le normative vigenti, partecipa all'adunanza in videoconferenza, il **Segretario Comunale** Dott. Domenico Catuara incaricato della redazione del presente processo verbale.

Il presidente riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025-2027. SEZIONE 3.3 PIAO 2025-2027.

- Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;
- Visto il verbale del Revisore Unico dei Conti n.9 del 18.03.2026, pervenuto con nota prot. n.2284 del 18.03.2026;
- Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;
- Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento,

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 05-01-2026

Proponente : Borsellino Santo

OGGETTO:	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025-2027. SEZIONE 3.3 PIAO 2025-2027.
----------	--

SEZIONE 3.3 PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

Premesso che:

- Con delibera di Giunta Municipale n 70/2025 è stato approvato il P.I.A.O 2025/2027 nella quale l'amministrazione si riservava di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, sezione 3.3 del P.I.A.O con successivo atto;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 2 del d.l. 30 aprile 2022, prevede, al fine di cui sopra, l'adozione di Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale;

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto, all'art. 1, comma 2 che *"In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;

- con Decreto in data 22 luglio 2022, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno definito le *"Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, con efficacia dalla medesima data di pubblicazione;

Considerato che il legislatore, con l'art. 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, ha introdotto e identificato quale strumento unico di programmazione strategica dei Comuni il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, cosiddetto "PIAO". Di fatto, il PIAO deve comprendere al suo interno tutti i contenuti di cui ai seguenti articoli:

- art. 6 del d.lgs. 165/2001, che esplicava i propri effetti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale;

- articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 24, Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e informatiche;

- art. 10 del d.lgs. 150/2009, Piano della performance;

- articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano di prevenzione della corruzione;

- art. 14, comma 1, della legge 124/2015, Piano organizzativo del lavoro agile;

- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, Piano delle azioni positive.

Preso atto che, come previsto dall'art. 7 del d.l. 80/2021, in caso di mancata adozione del PIAO trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cioè il divieto di assunzione di personale e il divieto di conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati, ferme restando inoltre quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, cioè una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una corretta gestione del personale, e procedere alla verifica della situazione dell'ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, adempimenti e disposti di legge, relativi a:

A. Calcoli degli spazi finanziari da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato

B. Contenimento della spesa di personale

C. Dotazione organica

D. Procedure di stabilizzazione

E. Progressioni verticali e di carriera

F. Lavoro flessibile

G. Programmazione assunzioni

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "2. *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.”;*

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 , al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Visto l'art 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020, per cui, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

Visto il D.M. 21 ottobre 2020, per cui, in presenza di convenzioni di segreteria tra enti, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2022/2023/2024, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio, acquisito con nota prot. n.2025 dell'11.03.2026;

Visto l'allegato prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
	Popolazione al 31 dicembre	2024	3.258	d
		ANNO		
		2024		
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2024	1.253.713,87 € (l)	(a)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	4.368.352,03 €	
		2023	4.390.524,83 €	
		2024	3.806.170,73 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			4.188.349,20 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2024	365.949,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			3.822.400,20 €	(b)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)				(c)
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM				(d)
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM				(e)
				32,80%
				27,20%
				31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE NON VIRTUOSO	

Verificato che, per questo comune, il rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti da ultimo rendiconto approvato (A) / (B) è il seguente: 32,80%

Di dare atto che il rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette ai sensi del DM 17 marzo 2020 calcolato nel presente documento è gravato della spesa etero-finanziata dalla Regione Siciliana relativa al bacino degli ex precari di cui all'art. 30 comma 7 LR 5/2014.

E' stato infatti chiarito che sebbene tale spesa possieda tutti i crismi della spesa di personale etero finanziata da escludere dal calcolo ai fini della determinazione del rapporto, per i Comuni che - come è accaduto nel nostro caso - hanno provveduto velocemente alla stabilizzazione di tali precari e, quindi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge di conversione n. 104 del 14 agosto 2020, tale etero finanziamento non può escludersi dal calcolo stesso.

Per tanto, in attesa di una rettifica normativa che ripristini la parità di trattamento tra i comuni siciliani che hanno provveduto alla stabilizzazione prima del 15 dicembre 2020 con quelli che lo hanno fatto dopo tale data, il nostro comune subirà tale discutibile pregiudizio. Giova rappresentare in questa sede che il processo di "neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate", ivi incluse le stabilizzazioni degli ex precari, concluse ante 15 dicembre 2020 è stato già avviato dall'ANCI con la predisposizione di uno specifico emendamento al decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera D , avendo n. 3272 abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	35%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	35%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	30%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	28%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	26%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	22%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	16%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	10%	32,80%
i	1500000>	25,30%	5%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, il Comune di Cattolica Eraclea si colloca nella fascia D).

Il comune di Cattolica Eraclea, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM,

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, 296, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da stato o da altri per elezioni, spese per disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali, ecc. ecc. garantendo il contenimento della spesa media del 2011/2013, pari ad € 1.903.408,90.

Si dà atto che per l'anno 2025 questo ente ha raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica come da tabella parametri allegata al Rendiconto del bilancio 2024, approvata con delibera di CC. 17 del 20.08.2025 e che non risulta strutturalmente deficitario.

Il piano del fabbisogno di personale del Comune di Cattolica Eraclea è stato elaborato previa ricognizione annuale del personale in servizio ed è stato accertato che, non emergono situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione vigente, come rideterminata in relazione alle esigenze funzionali od alla situazione finanziaria, registrando al contrario vacanze di organico, in servizio rispetto alla dotazione vigente, in parte pregresse e mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni ed in parte derivanti dal collocamento in quiescenza di numerosi dipendenti ad orario full-time dal 2012 al

2025. Pertanto, si da atto, che nell'anno 2025 il personale si è già ridotto di una unità e negli anni successivi il personale si ridurrà ulteriormente;

Le cessazioni hanno interessato unità di personale appartenenti a tutte le aree e servizi dell'ente comportando la necessità di dovere ricorrere al lavoro aggiuntivo delle unità in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, con un notevole aggravio del carico di lavoro ordinariamente attribuito agli stessi;

L'attuale organico può contare su n. 37 dipendenti, di cui a tempo indeterminato n.8 unità a 36 ore settimanali, n.26 unità a 34 ore settimanali, n.1 unità a 30 ore settimanali e n.1 unità a 18 ore settimanali, mentre a tempo determinato n.1 unità a 18 ore settimanali, riportato di seguito in tabella.

Secondo la ripartizione attuale per Area di inquadramento:

AREA	TEMPO INDETERMINATO				TEMPO DETERMINATO	TOTALI
	18 ore	30	34 ore	Full time		
E.Q.	1	0	2	2	n.1 unità a 18 ore sett.	6
ISTRUTTORI		1	13	0		14
OPERATORI ESPERTI			11	3		14
OPERATORI	0	0	0	3		3
					totale	37

A seguito del potenziamento orario il personale dipendente svolge lavoro quasi totalmente full time, ad eccezione di n.2 unità EQ a 18 ore settimanali.

Il seguente piano del fabbisogno di personale del Comune di Cattolica Eraclea tiene conto:

- del disposto di cui all'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n 244 ai sensi del quale *“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatta richiesta”*;

- delle disposizioni di cui al D. M. 17 marzo 2020;

- Il piano del fabbisogno di personale del Comune di Cattolica Eraclea è dunque compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2025/2027 e assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, pertanto, per il triennio 2025/2027 si dispone di procedere con la seguente programmazione:

ANNO 2025

- Assunzione di n.2 Agenti di P. M. – Area degli Istruttori - 36 ore settimanali - selezione pubblica (procedura in corso);
- Assunzione di n.1 unità di Istruttore Direttivo – Funzionario di E.Q. – Area Amministrativa 24 ore settimanali (procedura in corso)

ANNO 2026

- Integrazione temporanea per l'anno 2026 di 2 ore settimanali per il personale dipendente a tempo indeterminato che ne ha dato la disponibilità D.A 108 DEL 11/03/2026;
- Programmazione assunzione di n 2 unità operatore polifunzionale - Area degli operatori - 18 ore settimanali;

- Programmazione assunzione di n.1 unità di Istruttore Direttivo - Funzionario dell'Elevata Qualificazione (previsto da finanziamento da fondo coesione 2021-2027 "CAPCOE");

ANNO 2027

- Integrazione temporanea per l'anno 2027 di 2 ore settimanali per il personale dipendente a tempo indeterminato che ne ha dato la disponibilità D.A 108 DEL 11/03/2026;
- Programmazione assunzione di n.5 unità Istruttore – Area degli Istruttori - 24 ore settimanali - selezione pubblica;
- Programmazione assunzione di n.2 unità Istruttore Direttivo - Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione - a 18 ore settimanali - selezione pubblica;

Trasmettere la superiore proposta, con i relativi allegati, al revisore per il relativo parere.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Morello Giuseppa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere **Favorevole**

Cattolica Eraclea, 12-03-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Giuseppa Morello

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

CONTABILI E TRIBUTARI

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere **Favorevole**

Cattolica Eraclea, 13-03-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Antonio Salvatore Piro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL PERSONALE

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55 comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 dell'art. 13 della L.R. 3/12/1991 N° 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

In ordine alla regolarità contabile parere: **Favorevole**

Cattolica Eraclea, 13-03-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Calogero Filippo Bono (*)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco

Arch. Santo Borsellino (*)

L'ASSESSORE ANZIANO

Antonino Patti (*)

IL Segretario Comunale

Dott. Domenico Catuara(*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa dal al per giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line di questo comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, 69 nel sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Catuara (*)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3.12.1991 n. 44 e ss.mm.ii. essendo stata pubblicata all'albo pretorio on line per giorni consecutivi dal , come previsto dall'art. 11 della predetta legge:

è divenuta esecutiva il giorno 20-03-2026

Avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Catuara (*)

(*) Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" e norme ad esso connesse.



CATTOLICA ERACLEA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Revisore unico

Verbale n. 9 del 18/03/2026

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2026 alle ore 10,00, il sottoscritto dott. Giuseppe Lonero Revisore unico dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2024 immediatamente esecutiva, ha esaminato la proposta di deliberazione ricevuta tramite pec il giorno 13/03/2026 recante per oggetto: "Piano triennale fabbisogno del personale 2025-2027, e sezione 3.3 P.I.A.O. 2025-2027"

VISTI

l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
l'art. 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126/2020;
l'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

ESAMINATA

la proposta di delibera di G.C. n. 1 del 05/01/2026 inerente al "Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 - Sezione 3.3 Programmazione piano del fabbisogno triennale del personale", come modificata a seguito dei rilievi formulati con il verbale n. 1/2026 del Revisore Unico;
la nota prot. 2025 dell'11.03.2026, a firma dei Responsabili di E.Q., recante il nuovo calcolo del valore soglia ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, attestante un rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette pari al 32,80%;
la nota del Segretario Comunale Dott. Domenico Catuara del 12.03.2026, con la quale si prendeva atto della classificazione dell'Ente quale "comune non virtuoso" e si disponeva la modifica della proposta in conformità al nuovo calcolo;

PREMESSO



CATTOLICA ERACLEA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Revisore unico

Verbale n. 9 del 18/03/2026

l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettera b) n. 1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria";

che con il verbale n. 1/2026, questo Revisore aveva espresso parere non favorevole alla precedente versione della proposta di deliberazione di G.C. n. 1/2026, in ragione dell'errata decurtazione dalla spesa di personale dell'importo di euro 349.058,88 relativo al personale ex precario etero-finanziato dalla Regione Siciliana, stabilizzato nell'anno 2019, e dunque anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (15 dicembre 2020);

che, a seguito del predetto parere non favorevole, l'Ente ha provveduto a ricalcolare il valore soglia ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pervenendo, con nota prot. 2025 dell'11.03.2026, ad un rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette pari al 32,80%;

che il rilievo formulato nel precedente verbale n. 1/2026 è stato, pertanto, integralmente recepito dall'Ente;

DATO ATTO CHE

il Comune di Cattolica Eraclea, alla data del 31.12.2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente n. 37;

il Comune di Cattolica Eraclea alla data del 31/12/2024 conta una popolazione residente di n. 3.258 abitanti (n. 3.272 nella proposta) e pertanto rientra nella fascia demografica D) (comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020;

che il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2025;

che il Bilancio di previsione 2025/2027 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 25/05/2025;

che il Rendiconto del bilancio 2024 è stato approvato con delibera di C.C. n. 17 del 20.08.2025;

che per l'anno 2025 l'Ente ha raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica e non risulta strutturalmente deficitario;ù



CATTOLICA ERACLEA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Revisore unico

Verbale n. 9 del 18/03/2026
VERIFICATO CHE

dal prospetto allegato alla proposta in esame, il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti nette risulta correttamente calcolato come segue:

Spesa di personale da ultimo rendiconto 2024 (a): € **1.253.713,87**

Entrate correnti 2022: € **4.368.352,03**

Entrate correnti 2023: € **4.390.524,83**

Entrate correnti 2024: € **3.806.170,73**

Media aritmetica entrate correnti triennio: € **4.188.349,20**

FCDE stanziato bilancio previsione 2024: € **365.949,00**

Media entrate correnti al netto FCDE (b): € **3.822.400,20**

Rapporto effettivo (a)/(b) (c): **32,80%**

Valore soglia Tabella 1 DM - fascia D: **27,20%**

Valore soglia massimo Tabella 3 DM - fascia D: **31,20%**

che il rapporto effettivo del 32,80% risulta superiore al valore soglia massimo previsto dalla Tabella 3 del D.M. 17 marzo 2020 per la fascia demografica D) (31,20%), con la conseguenza che il Comune di Cattolica Eraclea risulta classificato come "ente non virtuoso";

che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, i comuni il cui rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti risulta superiore al valore soglia di cui alla Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

che la proposta di deliberazione, nella versione modificata trasmessa per il parere, ha correttamente classificato l'Ente come "non virtuoso" e ha dato atto che il rapporto effettivo è gravato della spesa etero-finanziata dalla Regione Siciliana relativa al bacino degli ex precari di cui all'art. 30, comma 7, L.R. 5/2014, stabilizzati antecedentemente al 15 dicembre 2020;

CONSIDERATO

che la proposta di deliberazione prevede la seguente programmazione del fabbisogno per il triennio 2025-2027:



CATTOLICA ERACLEA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Revisore unico

Verbale n. 9 del 18/03/2026

Anno 2025: n. 2 Agenti di P.M. - Area Istruttori, 36 ore settimanali (procedura in corso); n. 1 Istruttore Direttivo - Funzionario E.Q. - Area Amministrativa, 24 ore settimanali (procedura in corso);

Anno 2026: integrazione temporanea di 2 ore settimanali per il personale a tempo indeterminato (D.A. 108 dell'11/03/2026); programmazione assunzione n. 2 Operatori polifunzionali - Area Operatori, 18 ore settimanali; programmazione assunzione n. 1 Istruttore Direttivo - Funzionario E.Q. (finanziato da fondo coesione 2021-2027 "CAPCOE");

Anno 2027: integrazione temporanea di 2 ore settimanali per il personale a tempo indeterminato (D.A. 108 dell'11/03/2026); programmazione assunzione n. 5 Istruttori - Area Istruttori, 24 ore settimanali; programmazione assunzione n. 2 Istruttori Direttivi - Area Funzionari e E.Q., 18 ore settimanali;

che, stante la classificazione dell'Ente come "non virtuoso" ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, le assunzioni programmate possono essere legittimamente effettuate esclusivamente a condizione che determinino una graduale riduzione annuale del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette, come prescritto dall'art. 6, comma 1, del medesimo decreto;

che, con precipuo riguardo all'assunzione di n. 1 Funzionario E.Q. prevista per l'anno 2026 e finanziata integralmente dal fondo coesione 2021-2027 "CAPCOE", la relativa spesa non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, trattandosi di assunzione effettuata in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione, finanziata integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa;

che le integrazioni orarie temporanee per gli anni 2026 e 2027 sono disposte con D.A. n. 108 dell'11/03/2026, recante provvedimento della Regione Siciliana, e che l'Ente dovrà comunque assicurarsi che il relativo incremento di spesa non concorra a peggiorare il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti nette, ovvero che la relativa spesa sia anch'essa integralmente etero-finanziata e dunque escludibile dal calcolo ai sensi del citato art. 57, comma 3-septies;

che la proposta dà atto che il piano è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027;

che l'Ente ha dato atto che il personale si è già ridotto di una unità nel 2025 e si ridurrà ulteriormente negli anni successivi per effetto di collocamenti in quiescenza;

che la proposta rappresenta l'avvenuta predisposizione, da parte dell'ANCI, di uno specifico emendamento al decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, finalizzato alla neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate degli ex precari stabilizzati ante 15 dicembre 2020, procedimento legislativo del quale si prende atto pur non potendone anticipare l'esito;



CATTOLICA ERACLEA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Revisore unico

Verbale n. 9 del 18/03/2026
RITENUTO

che la proposta di deliberazione, nella versione modificata a seguito dei rilievi formulati nel verbale n. 1/2026, ha correttamente ricalcolato il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti nette nella misura del 32,80% e ha conseguentemente classificato l'Ente come "non virtuoso", recependo integralmente le osservazioni formulate da questo organo di revisione;

che il superamento della soglia di cui alla Tabella 3 del D.M. 17 marzo 2020 (31,20%) impone all'Ente l'obbligo di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

che le assunzioni programmate per il triennio 2025-2027, ad esclusione di quelle integralmente etero-finanziate e dunque escludibili dal computo ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, D.L. n. 104/2020, dovranno essere attuate in modo tale da garantire la progressiva riduzione del rapporto e non potranno essere effettuate qualora, al momento della loro concreta attivazione, il loro impatto comporti un incremento del predetto rapporto;

che il rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, riferito al valore medio del triennio 2011-2013 (pari ad € 1.903.408,90), risulta formalmente garantito, restando la spesa di personale 2024 (€ 1.253.713,87) al di sotto di tale soglia;

che il piano del fabbisogno risulta coerente con la programmazione di bilancio 2025-2027 e che non emergono situazioni di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RACCOMANDA

che l'Ente, in sede di concreta attuazione delle assunzioni programmate, verifichi puntualmente che ciascuna assunzione non determini un incremento del rapporto tra spesa di personale e entrate correnti nette rispetto al valore registrato nell'ultimo rendiconto approvato, in conformità all'obbligo di graduale riduzione del rapporto prescritto dall'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020;

che, per le assunzioni che si intendono escludere dal computo del valore soglia in quanto etero-finanziate, l'Ente acquisisca e conservi idonea documentazione attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, con particolare riguardo al requisito della integralità del finanziamento esterno, della specifica finalizzazione a nuove assunzioni, e della previsione da parte di apposita normativa;



CATTOLICA ERACLEA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Revisore unico

Verbale n. 9 del 18/03/2026

che le integrazioni orarie temporanee disposte con D.A. n. 108/2026 siano correttamente contabilizzate e che il relativo onere, qualora non integralmente coperto da trasferimenti regionali espressamente finalizzati, sia computato nel rapporto di sostenibilità finanziaria;
Per tutti questi motivi,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2026, come modificata a seguito dei rilievi formulati con il verbale n. 1/2026, avente ad oggetto: "Programmazione Piano triennale del fabbisogno del personale - sezione 3.3 del P.I.A.O. 2025-2027", subordinatamente alla condizione che l'attuazione delle assunzioni programmate avvenga nel rigoroso rispetto dell'obbligo di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale e entrate correnti nette, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020, e fatte salve le raccomandazioni sopra formulate, che costituiscono parte integrante del presente parere.

Il Revisore unico dei conti
Dott. Giuseppe Lonero



GIUSEPPE LONERO
18/03/2026 12:31:07 UTC+0100